

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 278

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Busilacchi, Malaigia,
Celani, Fabbri, Rapa, Talè, Urbinati, Marconi

presentata in data 12 aprile 2019

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE
NELLA REGIONE MARCHE

—————

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154 (Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione di birra artigianale, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
- b) valorizza le imprese del settore;
- c) promuove la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale;
- d) promuove l'introduzione di processi innovativi nella produzione della birra artigianale;
- e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
- f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
- g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e di percorsi alogastronomici dedicati;
- h) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

- a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione, il cui ciclo produttivo è svolto interamente all'interno della Regione Marche;
- b) per birrificio artigianale indipendente: un birrificio il cui ciclo produttivo è svolto interamente all'interno della Regione Marche che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
- c) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a) del comma 1, quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- d) per micro-birrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;
- e) per titolari dei birrifici di cui a questo articolo, i soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3

(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra)

1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 154/2016.

Art. 4

(Valorizzazione della birra artigianale)

1. La Regione promuove occasioni e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale.

Art. 5

(Marchio QM)

1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale, la Regione può concedere l'uso del marchio regionale Qualità garantita dalle Marche (QM), istituito dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio QM sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare:

- a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del Registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento.

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 7

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente.